

STUDIO LEGALE LAURENZI

AVV. GIAN LUCA LAURENZI
AVV. VINCENZO MARIA MACCARONE
AVV. ALESSIA TRAVERSINI

NEWSLETTER N. 66

13.12.2011

*La presente Newsletter è inviata senza alcuna periodicità, in base al materiale raccolto e la frequenza degli articoli non è prestabilita.
La presente Newsletter non può, pertanto, considerarsi un prodotto editoriale o una testata giornalistica ai sensi della legge n. 62 del 07/03/2001*

IN QUESTO NUMERO

NOTIZIARIO

- Le cause pendenti in Appello e la dichiarazione di persistenza dell'interesse: istruzioni per l'uso.
- Così cambia ancora una volta il processo amministrativo: in vigore il correttivo al nuovo codice.
- Opposizioni a decreto ingiuntivo, stop al dimezzamento dei termini.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Il dipendente Inps in servizio versa il contributo di solidarietà sulla pensione integrativa.
- La vecchietta all'ospizio ha diritto a vedere il suo cane: è un principio costituzionale e comunitario.
- Web: risponde di truffa e indebito utilizzo chi usa la carta di credito di un altro anche se la transazione non va a buon fine.
- Conti segreti in Svizzera: il sospetto evasore non può vedere tutte le carte ottenute dal Fisco italiano.
- La ginocchiata è netta, ma l'arbitro non ammonisce: addio risarcimento al calciatore infortunato.
- L'ubriaco non risponde dell'incidente se l'ebbrezza non ha avuto un ruolo attivo nella dinamica del sinistro.
- Non si può escludere la rendita Inail ai superstiti anche se il lavoratore infortunato era già malato.
- Rischia l'addebito della separazione il "marito padrone" che si fa consegnare lo stipendio della moglie per gestire da solo il menage familiare.
- Licenziamento: un generico programma di riduzione dei costi non rappresenta giustificato motivo.
- Amministratore delegato tenuto a risarcire la società se versa lo stipendio al figlio che non lavora.
- La busta paga è sbagliata, il dipendente tace e si tiene la differenza: non può essere licenziato.
- Comune tenuto a risarcire il motociclista che urta contro lo spartitraffico privo di segnaletica luminosa.
- Snc: il socio non può impugnare il decreto ingiuntivo a carico della società.
- Padrone responsabile se il cane morde il postino.
- Lavoratore in mobilità ha diritto a una riduzione dell'assegno di divorzio.
- Calcio: i genitori rispondono dei comportamenti violenti in campo dei giovani giocatori.
- È diffamazione rivelare in ufficio una relazione sentimentale clandestina fra colleghi.
- Danno non patrimoniale al dipendente trasferito se manca la prova dell'incompatibilità ambientale.
- Assessore assolto dall'abuso d'ufficio, ma non può farsi pagare le spese legali dal Comune.
- Il direttore della testata on-line non risponde dei post diffamatori lasciati dal lettore.
- Genitori sempre responsabili dell'incidente se il figlio porta un amico sul motorino.
- Violenza sessuale: se il prof. fa carezze "lascive" al minore va sempre interdetto dall'insegnamento.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

NOTIZIARIO

Le cause pendenti in Appello e la dichiarazione di persistenza dell'interesse: istruzioni per l'uso.

È già corsa contro il tempo per adeguarsi alla stretta sulle cause civili introdotta dalla legge di stabilità: a partire dal primo gennaio prossimo, se non sarà ribadito l'interesse al giudizio ad opera di almeno di una delle parti in causa, rischiano l'estinzione i giudizi di appello "pendenti da oltre due anni a far tempo dal primo gennaio 2012" (quindi dal 31 dicembre 2010, e non sono pochi). In pratica i professionisti dovranno chiedere ai clienti, contattati uno per uno dalle cancellerie, di firmare un documento in cui confermano che a loro il processo sta ancora a cuore. E fervono i preparativi negli uffici giudiziari, come a Messina, dove il presidente della Corte di appello Nicolò Fazio istituisce un ufficio-stralcio della cancelleria che si occuperà soltanto della spedizione degli avvisi e della ricezione delle dichiarazioni. Il nuovo incombente introdotto a scopi deflattivi dall'articolo 26 della legge 183/11 tiene con il fiato sospeso operatori forensi e funzionari dell'amministrazione: vale la pena, dunque, di approfondire le best practice individuate e diffuse dalla Corte peloritana. Così l'ufficio siciliano ha deciso di affrontare l'adempimento introdotto dalla legge di stabilità: la cancelleria comunica via fax al procuratore la necessità di presentare la dichiarazione di persistenza dell'interesse a proseguire nella causa (in caso di più procuratori sarà avvisato solo il domiciliatario); la dichiarazione deve essere sottoscritta personalmente dalla parte ed è sufficiente l'autentica ad opera del difensore mandatario e, naturalmente, va depositata in cancelleria prima della data dell'udienza. Ma attenzione: la dichiarazione potrebbe essere fatta dalla parte anche all'udienza di trattazione e raccolta a verbale con la firma del dichiarante ex articolo 126 Cpc, secondo comma (restano tuttavia "impregiudicate" le valutazioni del presidente del collegio ai fini della pronuncia di estinzione del giudizio mediante decreto). E per gli avvocati che sanno di avere udienze a gennaio di processi a rischi, raccomanda il presidente, è meglio depositare tempestivamente le dichiarazioni a prescindere dall'avviso di cancelleria. I sei mesi del termine perentorio decorreranno dal primo gennaio 2012 o dalla data di ricezione dell'avviso, se successiva.

Così cambia ancora una volta il processo amministrativo: in vigore il correttivo al nuovo codice.

Da una parte c'è l'entrata in vigore del correttivo al nuovo codice che disciplina le cause davanti al Tar e al Consiglio di Stato, avvenuta il 08.12.2011, dall'altra c'è la manovra del governo Monti, che pure introduce un nuovo attore sulla scena del processo amministrativo, affidando all'Agcm il ruolo di impugnare gli atti della pubblica amministrazione che risultano in contrasto con i principi del libero mercato. Vale la pena di fare il punto delle novità.

Cominciamo dal correttivo, il D.Lgs. 195/11 che integra il Codice del processo amministrativo in attuazione della delega conferita al Governo: il decreto, che ha ricevuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari, è stato redatto dalla Commissione istituita ad hoc nell'ambito del Consiglio di Stato e tiene conto delle prime fasi di applicazione e delle richieste provenienti dagli operatori. In sintesi: in materia di appalti la sanzione per lite temeraria può arrivare fino a 20 mila euro, vale a dire cinque volte l'importo del contributo unificato e la somma va allo Stato, nel bilancio per il funzionamento della giustizia amministrativa e non alla controparte; ma affinché scatti la "multa" non è sufficiente che si vada contro la giurisprudenza consolidata ma risulta necessario aver agito o resistito in giudizio in mala fede. Ancora: si rendono più frequenti le comunicazioni telematiche fra gli avvocati e gli uffici giudiziari. Si riduce da sessanta a trenta giorni il termine abbreviato per la proposizione del ricorso incidentale nei giudizi per le procedure di affidamento di contratti di lavori pubblici. Aumentano poi le materie di competenza esclusiva del Tar Lazio. Si rilevano inoltre interventi sulle repliche, il giudizio di ottemperanza e sui riti abbreviati relativi a speciali controversie. Particolarmente innovativo, infine, è l'intervento che riguarda il rito elettorale: l'impostazione è modificata per conformarsi alla sentenza 236/10 della Corte costituzionale in materia di impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni amministrative. È possibile che in futuro arriveranno altri correttivi: la delega al Governo scadrà il 16 settembre 2012.

Veniamo ora alla manovra Monti e all'Agcm che diventa "pm antitrust" davanti alla giustizia amministrativa. È l'articolo 35 del decreto legge 201/11 a delimitare il nuovo perimetro per l'attività del Garante, aggiungendo il comma 21 bis alla legge 287/90: adesso l'Agcm risulta legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che reputa sospetti. Da oggi in funzione così: laddove l'Antitrust ritenga che una determinata pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza, emette un parere motivato in cui indica i profili specifici delle violazioni riscontrate; poi la palla passa all'ente: se l'amministrazione non si adegua alle censure mosse entro il termine dei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare tramite l'Avvocatura dello Stato il ricorso entro i successivi trenta giorni. Ai giudizi instaurati ai sensi del primo comma dell'articolo 35 del decreto si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del D.lgs. 104/04, vale a dire le norme del nuovo codice del processo amministrativo che riguardano l'ottemperanza e i riti speciali e in particolare i procedimenti abbreviati relativi a controversie speciali, ad esempio quelli in tema di lavori pubblici. Il presidente del Consiglio Mario Monti, intervenendo alla Camera, ha spiegato che l'Antitrust potrà «sollevare questioni di legittimità costituzionale di leggi che ostacolano il libero sviluppo dei mercati». La manovra, fra l'altro, riduce il numero dei componenti delle autorità amministrative. Eppure le competenze dell'Antitrust si ampliano anche su un altro fronte, quello dell'attività istituzionale: diventa obbligatorio il parere dell'authority sui disegni di legge governativi e sui regolamenti che introducono restrizioni all'accesso o all'esercizio di attività, che finora è stato facoltativo ai sensi dall'articolo 22 della legge 287/90.

Opposizioni a decreto ingiuntivo, stop al dimezzamento dei termini.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

Il 06.12.2011 la Camera ha approvato in via definitiva e all'unanimità la nuova legge che ridefinisce i termini per le opposizioni a decreto ingiuntivo mettendo così fine a più di un anno di incertezze. Tutto era partito dalle Sezioni unite della Cassazione che con la sentenza n. 19246/2010 avevano stabilito il dimezzamento automatico dei termini sia per l'opponente che per l'opposto per il solo fatto che l'opposizione fosse stata presentata. Senza più ricondurla, dunque, al caso in cui all'opposto fosse stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello ordinario. Con la modifica votata oggi il Parlamento risolve il problema alla radice prevedendo che al secondo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: "ma i termini di comparizione sono ridotti a metà" sono soppresse. Regolamentati anche i procedimenti pendenti, per i quali si prevede che l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione del termine di costituzione dell'attore si applica solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice. Riportando così anche questa ipotesi ad una fase antecedente la sentenza della Cassazione.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Il dipendente Inps in servizio versa il contributo di solidarietà sulla pensione integrativa.

È quanto sancito dalla Cassazione con la sentenza 25013 del 25.11.2011. Tutto nasce dal quinto comma dell'articolo 64 della legge 144 del 17 maggio 1999, che introduce il contributo di solidarietà sulle prestazioni pensionistiche calcolato sul 2%, e precisamente sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi a decorrere dal 1 ottobre 1999 (data della loro soppressione). L'Istituto nazionale della previdenza sociale ricorre in cassazione per accertare la fondatezza della sua pretesa: operare trattenute per il contributo di solidarietà sulle retribuzioni dei dipendenti ancora in servizio. La suprema Corte accerta la legittimità dell'azione, richiamando il D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011 n.111: il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuta sia dagli ex dipendenti già collocati a riposo sia dai lavoratori ancora in servizio; risulta peraltro verificata anche la conformità della disposizione alla Costituzione e alle statuizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: la normativa, infatti, non realizza un'illecita ingerenza del legislatore nelle prerogative dell'amministrazione, ma si propone come disposizione innovativa con efficacia retroattiva, esplicitando il principio "nascosto" della regolamentazione precedente, imponendo una determinata soluzione specifica che ha messo fine ai contrasti giurisprudenziali con una vera e propria interpretazione autentica.

La vecchietta all'ospizio ha diritto a vedere il suo cane: è un principio costituzionale e comunitario.

È quanto emerge da un decreto pubblicato il 07.12.2011 dall'ufficio volontaria giurisdizione del tribunale di Varese (giudice Giuseppe Buffone). Per pagare la retta dovuta alla residenza sanitaria assistenziale (Rsa) sarà necessario vendere qualche proprietà della nonnetta, che tuttavia al momento di andarsene da casa ha pensato come prima cosa non al suo patrimonio ma al suo cane, affidandolo a una cara amica. Sarà dunque quest'ultima a consentire le visite periodiche dell'animale alla padrona ricoverata presso la Rsa. L'affetto nei confronti dell'animale, compagno di una vita, è ormai una componente imprescindibile della vita affettiva della vecchina: è innegabile esista un diritto

sogettivo all'animale da compagnia, che in questo caso deve essere riconosciuto al soggetto svantaggiato, capace d'intendere e volere ma non di attendere alle necessità della propria vita quotidiana e quindi ricoverato presso la struttura assistenziale. Vale la pena di nominare ad hoc un ausiliario dell'amministratore di sostegno? Il magistrato lombardo non ha dubbi: il giudice tutelare deve garantire il riconoscimento del rapporto tra l'anziano e l'animale. E ciò anche se la Cassazione, ad esempio, ha negato il risarcimento del danno non patrimoniale per la morte dell'animale da compagnia. Si tratta di una valutazione smentita in seguito dal legislatore nazionale che, nel recepire la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ha precisato che i piccoli amici dell'uomo contribuiscono a aumentare la qualità della vita (legge 201/10). Insomma: nell'attuale ordinamento il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo.

Web: risponde di truffa e indebito utilizzo chi usa la carta di credito di un altro anche se la transazione non va a buon fine.

È quanto ribadito dalla Suprema corte che, con la sentenza n. 45946 del 12.12.2011, ha reso definitiva la condanna nei confronti di un 33 enne di Milano che aveva simulato su internet delle vendite vantaggiose. Ad avviso della sezione feriale penale l'indebita utilizzazione, a fini di profitto, della carta di credito o del documento analogo, da parte di chi non ne sia titolare, integra il reato di cui all'art. 55 del D.Lgs n. 231 del 2007, indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine e comunque, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 22902 del 2001), il reato di truffa non è assorbito in quello di indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento, se la condotta incriminata non si esaurisca nel mero utilizzo del documento predetto ma sia connotata, come nel caso in esame, da un quid pluris, ossia dall'artificio consistente nel carpire ed utilizzare, invito domino, il codice alfanumerico. Nelle intenzioni dei clienti, infatti, quest'ultimo doveva

.....

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

restare segreto fino alla consegna della merce, oggetto della transazione commerciale.

Conti segreti in Svizzera, il sospetto evasore non può vedere tutte le carte ottenute dal Fisco italiano.

È quanto emerge dalla sentenza 6472 del 09.12.2011 dalla quarta sezione del Consiglio di Stato. Niente accesso al dossier in mano alla polizia tributaria di Como per la contribuente “beccata” nella lista di italiani titolari di rilevanti disponibilità economiche in una riservatissima banca di Ginevra. Sbaglia il Tar ad accogliere la domanda di accesso ai documenti proposta dalla destinataria dell'accertamento fiscale: il ministero dell'Economia non può consentire l'ostensione dei documenti in quanto provenienti dal Governo francese; le autorità italiane, in particolare, non sono in grado di valutare l'effetto che la divulgazione del “dossier” avrebbe negli equilibri interni dello Stato transalpino. Insomma: si tratta di un altro soggetto di diritto internazionale e il nostro Paese è tenuto a rispettarne le prerogative. Risulta d'altronde errata l'interpretazione sostenuta dal giudice di prime cure secondo cui sarebbero protetti dal segreto «*gli atti concreti afferenti a specifica attività di indagine in campo tributario*».

La ginocchiata è netta, ma l'arbitro non ammonisce: addio risarcimento al calciatore infortunato.

Questo il portato della decisione contenuta nella sentenza 865 del 15.11.2011 dal tribunale di Piacenza (giudice monocratico Gianluigi Morlini). Su di uno dei tanti campi di provincia si fronteggiano due squadre di seconda categoria: un atleta ha la palla, l'altro tenta di sradicargliela, scatta una ginocchiata che manda a terra l'avversario dolorante. Certo è che l'arbitro fischia il fallo senza estrarre il cartellino: avrebbe dovuto mettere mano al giallo in caso di condotta anti-sportiva e al rosso nell'ipotesi di comportamento doloso. E la valutazione del direttore di gara influenza in qualche modo la decisione del giudice civile, pur senza condizionarla: è innanzitutto al rispetto delle regole sportive che bisogna guardare, anche se va esclusa l'osmosi con le norme del codice; risultato: la risarcibilità si configura sicuramente quando l'illecito è compiuto con dolo, magari a gioco fermo o a palla lontana, per ritorsione o risentimento verso l'avversario, dal momento che la gara c'entra soltanto occasionalmente con la lesione. Si configura, però, anche un'ipotesi di responsabilità colposa in cui il giocatore non agisce mettendo consapevolmente a repentaglio l'incolumità dell'avversario eppure effettua un intervento tanto scomposto da superare comunque il rischio consentito: anche in questo caso, allora, emerge un danno suscettibile di essere ristorato. Durante l'istruttoria condotta dal giudice emiliano i dirigenti e gli atleti, manco a dirlo, prendono la difesa dei rispettivi compagni di squadra: è allora il referto arbitrale depositato agli atti a rivelarsi dirimente, escludendo che l'intervento falloso per quanto rude fosse sleale, intenzionale o scomposto al punto da configurare una delle due ipotesi di responsabilità previste; insomma: l'infortunio deve essere ritenuto un accidente che rientra nella normale alea che affronta

chi scende in campo. Il danneggiato evita almeno la condanna al pagamento delle spese giudiziali.

L'ubriaco non risponde dell'incidente se l'ebbrezza non ha avuto un ruolo attivo nella dinamica del sinistro.

È quanto stabilito dal Tribunale di Roma, con una sentenza del 25.10.2011 che ha accolto solo in parte la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal proprietario di un'attività commerciale in procinto di apertura che si era visto distruggere la vetrina a causa di un incidente stradale avvenuto fra un furgoncino del comune e un'automobile. L'imprenditore ha insistito sulla richiesta di risarcimento a carico dell'automobilista risultato positivo all'alcool test ma i giudici romani hanno deciso per un concorso di colpa fra l'uomo e la donna al volante dell'altra automobile che procedeva a una velocità troppo elevata. In particolare ad avviso dei magistrati romani «*per lo stato di ebbrezza va rilevato che da tutto quanto sopra esposto non emerge che “l'ebbrezza” abbia avuto un ruolo attivo concasuale nella dinamica del sinistro*». Dunque il mero fatto dello “stato di ebbrezza” acclarato con l'etilometro in dotazione ai carabinieri nei confronti dell'automobilista non conduce perciò solo alla attribuzione a suo carico della responsabilità nella causazione del sinistro in questione. Ciò perché significherebbe sanzionare «*un modo d'essere, un tipo di autore di stampo soggettivistico tipico dei regimi dittatoriali ma bandito dal nostro ordinamento costituzionale e democratico vigente; ancora una volta detta ebbrezza costituisce certamente ipotesi di illecito amministrativo e penale e come tale farà il suo corso. Tutt'altra cosa è valutare e decidere se “l'ebbrezza” abbia contribuito in concreto nella causazione del sinistro in parola in termini di manovra di guida improvvida o azzardata compiuta in stato di minorata capacità di percezione spazio - temporale*».

Non si può escludere la rendita Inail ai superstiti anche se il lavoratore infortunato era già malato.

È quanto emerge dalla sentenza 26301 del 07.12.2011 dalla sezione lavoro della Cassazione. Accolto, contro le conclusioni del pm, il ricorso della vedova di un lavoratore invalido al 100 per cento dopo l'infortunio sul lavoro: bocciata la sentenza di merito che rifiuta il riconoscimento della rendita Inail ai familiari superstiti sul mero rilievo che la malattia che ha condotto alla morte il de cuius aveva natura extralavorativa. Il ctu, tuttavia, conferma che il trauma cervicale determinato dall'infortunio sul lavoro ha aggravato il quadro clinico del de cuius, accelerando l'insorgere di alcune fenomeni patologici: risulta senz'altro applicabile, allora, il principio ex articolo 41 Cp in materia di concorso di cause, per cui anche il semplice aggravamento di una preesistente patologia che non ha origine lavorativa non esclude il nesso eziologico fra la causa dell'aggravamento stesso e l'evento morte. Sarà dunque la Corte d'appello in diversa composizione a stabilire se l'aggravamento determinato dall'infortunio abbia causato «una morte apprezzabilmente più rapida» rispetto a quanto sarebbe stato senza i postumi dell'incidente.

Rischia l'addebito della separazione il "marito padrone" che si fa consegnare lo stipendio della moglie per gestire da solo il menage familiare.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 26379 del 07.12.2011, ha respinto il ricorso di un ex marito al quale i giudici avevano dato l'addebito della separazione perché aveva vessato per anni la moglie, togliendole, fra l'altro, lo stipendio. Rispolverando vecchi principi la prima sezione civile di Piazza Cavour ha sottolineato che *«ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - non solo integrano violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione, della sua addebitabilità all'autore, di esse, ma inoltre, sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere».*

Licenziamento: un generico programma di riduzione dei costi non rappresenta giustificato motivo.

Lo afferma la sezione lavoro della Corte di Appello di Firenze nella sentenza depositata il 29.10.2011 con la quale la Corte del gravame ha rigettato l'appello proposto da un datore di lavoro avverso la sentenza del Tribunale che aveva reintegrato sul posto di lavoro un dipendente licenziato perché si era resa necessaria una riduzione dei costi aziendali. I giudici di appello, infatti, sostengono che i riassetti organizzativi, tra i quali rientra anche la riduzione dei costi, devono essere finalizzati a fronteggiare situazioni sfavorevoli contingenti che influiscono in maniera rilevante sulla normale attività produttiva ed impongono un'effettiva necessità di riduzione dei costi. Non può quindi concretizzare un giustificato motivo di licenziamento, prosegue il Collegio toscano, un generico programma di riduzione dei costi. In difetto la scelta imprenditoriale è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità.

Amministratore delegato tenuto a risarcire la società se versa lo stipendio al figlio che non lavora.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 26362 del 07.12.2011, ha respinto il ricorso di un manager nei confronti del quale l'azienda aveva esercitato azione di responsabilità per via dei compensi corrisposti alla figlia nonostante questa non si presentasse mai sul posto di lavoro. In particolare gli Ermellini hanno motivato che *«secondo il ricorrente, la sua rinuncia al compenso dovutogli dalla società quale amministratore configura un vantaggio compensativo - secondo la nozione ricavabile dalla giurisprudenza di legittimità - del danno derivante dal contratto di collaborazione stipulato con sua figlia».* Questo incorre, però, in un equivoco di fondo sulla nozione di vantaggio compensativa. Infatti, in tema di de-

terminazione del danno prodotto dalla mala gestione degli amministratori di una società inserita in un gruppo societario, che è perfettamente logico che la valutazione di quel che potenzialmente giova, o invece pregiudica, l'interesse della società non possa prescindere da una visione generale: visione in cui si abbia riguardo non soltanto all'effetto patrimoniale immediatamente negativo di un determinato atto di gestione, ma altresì agli eventuali riflessi positivi che ne siano eventualmente derivati in conseguenza della partecipazione della singola società ai vantaggi che quell'atto abbia arrecato al gruppo di appartenenza.

La busta paga è sbagliata, il dipendente tace e si tiene la differenza: non può essere licenziato.

È quanto emerge dalla sentenza 26560 del 13.12.2011 dalla sesta sezione civile della Cassazione. Sproporzionata la sanzione espulsiva inflitta dal grande gruppo imprenditoriale ai danni del dipendente e motivata unicamente in base alla "scarsa sensibilità aziendale" del lavoratore: il contratto collettivo di categoria indica determinati comportamenti da punire con il licenziamento disciplinare, ma si tratta di condotte sicuramente più gravi di quella posta in essere dal dipendente "incriminato". Che prima ha fatto il furbo e poi, preso dai rimorsi, ha segnalato l'errore nella liquidazione dei compensi, sia pure tardivamente. Il provvedimento adottato dall'azienda risulta spropositato anche per il licenziamento con preavviso oltre che per quello per giusta causa: quanto a quest'ultimo, i giudici di legittimità ribadiscono che l'elemento fondamentale da considerare resta la lesione del rapporto fiduciario con il datore; la sanzione espulsiva, allora, è configurabile quando la condotta addebitata all'incolpato consente di escludere che il dipendente possa in futuro eseguire la sua prestazione correttamente o comunque denota una scarsa inclinazione ad assolvere in modo diligente agli obblighi assunti. E nel valutare le censure mosse al dipendente il giudice del merito deve considerare una serie di parametri oltre alla configurazione delle mancanze addebitate che è contenuta nella contrattazione collettiva: tra i requisiti da verificare spicca l'intensità dell'elemento intenzionale della condotta accanto agli eventuali precedenti disciplinari e alla natura al tipo e alla rilevanza delle mansioni svolte dall'incolpato con il relativo affidamento richiesto. È incensurabile, perché ben motivata, la decisione del giudice del merito, che ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in materia.

Comune tenuto a risarcire il motociclista che urta contro lo spartitraffico privo di segnaletica luminosa.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 26731 del 13.12.2011, ha accolto la domanda di risarcimento dei danni riportati da un quarantenne in un sinistro avvenuto dopo l'urto con il proprio motorino contro un'aiuola spartitraffico, priva di segnalazione luminosa. Piazza Cavour ha ritenuto erronea la valutazione dei giudici di merito di respingere la domanda perché, a loro avviso, lo spartitraffico era visibile anche nelle ore notturne (sulla base della perizia cinematografica). Invece, la terza sezione civile, ha dedotto

che il paletto metallico posto sulla testata dell'isola spartitraffico (paletto privo dei necessari e indispensabili cartelli luminosi segnaletici) è stato esso stesso l'ostacolo non visibile dunque non prevedibile. Infatti l'omissione degli accertamenti e la statuizione in ordine all'insidia rappresentata dal palo di ferro lasciato sulla "testata dell'isola", non provvedendo alla rimozione della segnaletica non più conforme ed efficiente per la sua funzione, costituisce, per la Corte di legittimità, il fatto decisivo per la giusta valutazione della controversia. Per questo motivo gli Ermellini hanno accolto il ricorso del motociclista, rinviando alla Corte di appello di Milano il nuovo giudizio, che dovrà essere condotto sul rapporto tra il nesso casuale e la condotta omissiva dell'ente locale.

Snc: il socio non può impugnare il decreto ingiuntivo a carico della società.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 26245 del 06.12.2011, ha accolto il ricorso di un professionista che si opponeva alla decisione con la quale i giudici di merito avevano accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista nei confronti della snc. In particolare ad avviso della seconda sezione civile, *«la sentenza pronunciata nei confronti di una società in nome collettivo - la quale, ancorché priva di una personalità giuridica, costituisce, in ragione della propria autonomia patrimoniale, un centro di imputazione di rapporti distinto da quello riferibile a ciascun socio e fonte di una propria capacità processuale - non fa stato nei confronti dei soci che non siano stati parte del relativo giudizio e che, pertanto, non sono legittimati ad impugnare la sentenza stessa».*

Padrone responsabile se il cane morde il postino.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 26205 del 06.12.2011, ha respinto il ricorso di un settantenne ritenuto responsabile delle lesioni subite da un postino a opera del suo cane. La terza sezione civile, in linea con la Corte di appello di Venezia, ha collegato la responsabilità del padrone non tanto al carattere privato o pubblico dell'area quanto alla sua apertura o meno al pubblico transito. Infatti gli Ermellini hanno specificato che *«La pericolosità del fenomeno circolatorio è proprio legata alla pluralità dei soggetti coinvolti nel caso in cui lo stesso si svolga su aree aperte al pubblico, mentre tale carattere è assente ove la circolazione non sia consentita ad un numero indeterminato di soggetti. La relativa diversità di disciplina appare pertanto ragionevole».*

Lavoratore in mobilità ha diritto a una riduzione dell'assegno di divorzio.

È quanto affermato dalla corte di cassazione che, con la sentenza 26771 del 13.12.2011, ha respinto il ricorso di una donna presentato contro la decisione della Corte d'Appello di Bari di ridurre l'assegno di divorzio del 10% rispetto a quanto stabilito nella separazione. In particolare l'uomo era stato messo in mobilità. Non solo: aveva avuto un altro figlio dalla nuova compagna. Tutte circostanze, queste, che, ad avviso dei giudici baresi, le cui motivazioni sono state sposate in sede di legittimità, sono sufficienti per ottenere una riduzione dell'assegno di divorzio.

Aggiungendo poco alle motivazioni di merito, la prima sezione civile ha spiegato che la sentenza impugnata non si è limitata, come sostiene la moglie, a richiamare la sentenza del primo giudice. Essa infatti dopo aver ritenuto puntuale la motivazione del primo giudice che ritiene di fare propria, precisa, con grande sintesi ma con altrettanta precisione, il punto relativo al contrasto tra le parti dovuto alla diminuzione dell'assegno del 10%, menzionando le circostanze che, a suo avviso condivisibilmente, il primo giudice aveva valorizzato.

«Ovvero la nuova situazione lavorativa del marito e la parallela nuova situazione familiare con gli obblighi in capo a lui appena sorti in conseguenza della stabile relazione e del figlio che gli era nato».

Calcio: i genitori rispondono dei comportamenti violenti in campo dei giovani giocatori.

Il monito a educare i figli che giocano a pallone nel rispetto del vivere civile e delle regole del gioco, arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 26200 del 06.12.2011, ha accolto il ricorso di un giovane, vittima di una violenza gratuita da parte di un compagno durante una partita di pallone, con il quale imputava la responsabilità ai genitori degli atti illeciti del figlio "teppista". Piazza Cavour ha ritenuto, contrariamente alla Corte di appello di Bologna, che il comportamento violento (una testata sulla bocca) e totalmente ingiustificato (in quanto avvenuto in un momento fermo del gioco) del minore sia stato indice di un'educazione inadeguata rispetto ai dettami civili della vita di relazione e sportivi, la cui responsabilità deve ricadere presuntivamente sui genitori, venuti meno a tali doveri. *«Ai sensi dell'articolo 2048 del codice civile i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili a oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi a operare».* La terza sezione civile, dunque, ha sottolineato che l'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su di un minore, è stata palese nel fatto illecito in sé, che ha rivelato il grado di maturità e di educazione del ragazzo, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori.

È diffamazione rivelare in ufficio una relazione sentimentale clandestina fra colleghi.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 44940 del 02.12.2011, ha rigettato il ricorso confermando la condanna emessa dalla Corte di appello di Torino nei riguardi di un impiegato che ha divulgato in ufficio informazioni private (acquisite e raccolte da un'investigatrice) di una collega. La quinta sezione penale, in linea con la Corte di merito, ha ritenuto l'uomo e l'investigatrice, colpevoli del reato di diffamazione, sottolineando che *«all'elemento materiale del delitto di diffamazione, non è dubbio che la diffusione all'interno del ristretto ambito lavorativo della notizia della esistenza di una relazione, sentimentale e sessuale, clandestina tra due impiegati può avere natura diffamatoria, specie se uno dei due è sposato. È pur vero che la condotta adulterina fu, nel caso di specie, addebitata, al suo amante (l'unico che fosse coniugato), ma è altrettanto vero, che la riprovazione sociale (anche se, spes-*

so, materiata da una non trascurabile dose di ipocrisia) colpisce, solitamente, in casi del genere, entrambi i partner, d'altronde, anche in assenza di valutazioni "moralì" da parte di terzi, fatti del genere sono oggetto di malevolo pettegolezzo». Sul fronte della privacy Piazza Cavour ha spiegato che «il trattamento dei dati personali, effettuato da un soggetto privato per fini esclusivamente personali è soggetto alle disposizioni della normativa sulla privacy, tanto se i dati siano destinati a una comunicazione sistematica, quanto se siano destinati alla diffusione. E, in tal caso, è necessario il consenso dell'interessato».

Danno non patrimoniale al dipendente trasferito se manca la prova dell'incompatibilità ambientale.

È quanto emerge dalla sentenza 25799 del 02.12.2011 dalla sezione lavoro della Cassazione. Confermato il ristoro nei confronti del lavoratore per il pregiudizio di natura biologica, morale ed esistenziale (secondo le definizioni dell'epoca): il giornalista oggetto del provvedimento dell'azienda editoriale si occupa di temi spinosi come le inchieste di mafia e rimane invischiato in una storia di pentiti e di accuse velenose, ma tutto questo non legittima i due trasferimenti disposti in sequenza dal datore presso redazioni regionali lontane dal centro d'interesse del professionista. La società che pubblica il giornale, infatti, non riesce a dimostrare che la permanenza del dipendente nella sede originaria avrebbe inciso negativamente sull'ambiente di lavoro, arrecando un pregiudizio alla produttività e alle esigenze organizzative dell'impresa. A carico dell'azienda scatta anche il risarcimento per la dequalificazione del lavoratore. *«Il danno professionale consta di due voci, una patrimoniale l'altra no: da una parte c'è l'impoverimento della capacità acquisita dal prestatore d'opera e la perdita della possibilità di ulteriori guadagni; dall'altra c'è la lesione alla salute, all'immagine e alla vita di relazione. E nell'accertamento del pregiudizio il giudice può ammettere anche la prova presuntiva, desumendo la lesione effettiva da una serie di parametri: l'esperienza pregressa del lavoratore; il tipo di professionalità colpita; durata ed esito finale del demansionamento».*

Assessore assolto dall'abuso d'ufficio, ma non può farsi pagare le spese legali dal Comune.

Lo precisa la sentenza 25690, pubblicata il 01.12.2011 dalla sezione lavoro della Cassazione. Inutile, per l'assessore, eccepire che il ristoro a carico dell'amministrazione delle spese legali relative a giudizi per responsabilità penale sia subordinato alla sola circostanza che il processo si sia concluso con una sentenza che esclude la responsabilità: nel caso di specie, fra l'altro, l'assoluzione dall'accusa di abuso d'ufficio è pronunciata con la formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato». Il punto è che l'articolo 18 del dl 67/1997 limita l'obbligo di rimborso a carico dell'ente per le spese legali sostenute dai soli «dipendenti» dell'amministrazione, vale a dire da coloro che sono legati all'ente da un rapporto di pubblico impiego: in mancanza di un'esplicita previsione di legge, dunque, è impossibile estendere il dovere di far fronte alle spese processuali anche in favore di chi opera nel Comune svolgendo le sue funzioni in base a un titolo diverso, come l'amministratore locale. Insomma: se il segretario comunale ha ben diritto a essere "coperto"

dall'ente, l'assessore incriminato e poi assolto dovrà mettere mano al portafoglio.

Il direttore della testata on-line non risponde dei post diffamatori lasciati dal lettore.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 44126 del 29.11.2011, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Bologna: il fatto non è previsto dalla legge come reato. Piazza Cavour ha osservato che la diffamazione era avvenuta tramite un post lasciato da un lettore sulla rivista e automaticamente pubblicato, senza alcun filtro preventivo. Per questo la Corte di merito aveva ritenuto la giornalista che dirige la testata colpevole per "l'omessa rimozione del commento". Gli Ermellini, invece, hanno reputato che il periodico on line non possa essere considerato "stampa" ai sensi dell'articolo 57 del codice penale e, dunque, non costituisce reato la condotta, contestata alla responsabile, di non aver impedito la commissione del reato di diffamazione.

Genitori sempre responsabili dell'incidente se il figlio porta un amico sul motorino.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 25218 del 29.11.2011, ha respinto il ricorso dei genitori del minore, conducente del motorino confermando la sentenza della Corte di appello di Bologna che stabiliva il risarcimento dei danni subiti a carico del ragazzo che dopo lo scontro con una macchina, ha riportato gravi lesioni personali. Nella specie, la terza sezione civile, in linea con i giudici di merito, premettendo che il minore al momento del sinistro stava trasportando l'amico nonostante il ciclomotore fosse omologato per il trasporto del solo conducente, ha tratto la conseguenza logica che tale fatto avesse certamente influito sulla determinazione del sinistro in termini di manovrabilità del mezzo e di possibilità d'arresto. Al riguardo, concludono gli Ermellini, sarebbe stato d'aiuto "un'adeguata vigilanza" da parte dei genitori sulla condotta del minore alle modalità di utilizzo del ciclomotore.

Violenza sessuale: se il prof. fa carezze "lascive" al minore va sempre interdetto dall'insegnamento.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 46215 del 13.12.2011, ha annullato la sentenza impugnata dal Procuratore presso la Corte di appello di Ancona, limitatamente all'omessa statuizione sulla pena accessoria di cui all'art. 609nonies del codice penale. Piazza Cavour, ritenendo erronea la valutazione in cui si sostiene che l'ipotesi lieve sarebbe stata individuata esclusivamente per la circostanza che non vi era stata congiunzione carnale, ha stabilito di applicare (visto la minore età della vittima) le pene accessorie di cui all'art. 609nonies, del codice penale. Al riguardo si legge in sentenza che *«il reato di violenza sessuale comporta obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 609nonies, II comma, c.p., qualora il reato sia commesso nei confronti di persona minorenni, l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice».*